

# Le principali agevolazioni fiscali per le imprese nella Legge di bilancio 2018

di Gian Marco Committeri (\*) e Filomena Iovino (\*\*)

La **Legge di bilancio 2018** (Legge n. 205/2017) introduce una serie di nuovi bonus per le imprese, tra cui si segnalano il **credito di imposta** per le spese di **formazione** nel settore delle **tecnologie 4.0**, le agevolazioni per le spese di consulenza relative alla **quotazione** delle **PMI**, il credito di imposta per l'ammodernamento degli **impianti di calcio** e per le erogazioni liberali in denaro per interventi di restauro e ristrutturazione di impianti **sportivi pubblici**. Alle predette agevolazioni si aggiunge anche il rifinanziamento del credito di imposta per investimenti nelle Regioni del **Mezzogiorno**, già oggetto della Legge di stabilità 2016 e del Decreto Sud, ed inoltre l'istituzione di un apposito Fondo a sostegno della crescita dimensionale delle PMI aventi sede legale e attività produttiva nelle predette Regioni.

La Legge di bilancio 2018 (1) riconosce una serie di agevolazioni sotto forma di credito di imposta. Tra quelli di maggiore interesse merita evidenziare quelli a favore delle imprese che effettuano attività di formazione, che sostengono costi per la consulenza finalizzata all'ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei, che effettuano interventi per la ristrutturazione degli impianti di calcio ed erogazioni liberali in denaro per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi. Infine, fra gli interventi spicca anche il rifinanziamento del credito di imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive nelle Regioni del Mezzogiorno e l'istituzione del relativo Fondo. Per rendere tali crediti d'imposta concretamente fruibili saranno predisposti dagli organi competenti appositi decreti attuativi.

## Credito d'imposta per la formazione 4.0

Il *bonus* formazione 4.0, introdotto dall'art. 1, commi 46-56, della Legge di bilancio 2018, nasce con l'obiettivo di ampliare l'ambito Industria 4.0 e, di conseguenza, rappresenta una

leva fondamentale per stimolare le imprese ad accrescere le competenze professionali e strategiche dei propri dipendenti. Come si legge infatti nella Relazione illustrativa, "per essere competitive le aziende italiane si devono trasformare e innovare, nella consapevolezza che al di là di tecnologie e processi sono le persone con le loro competenze che possono far vincere le sfide legate alla quarta rivoluzione industriale".

L'agevolazione fiscale è riservata alle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato. Per le spese in attività di formazione del personale dipendente sostenute dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, quindi nel 2018 per i soggetti "solari", il credito d'imposta è attribuito nella misura del 40%, fino ad un massimo di 300.000 euro per ciascun contribuente. Il *bonus* fiscale è strettamente mirato: sono oggetto dell'agevolazione soltanto le spese in attività di formazione svolte per acquisire e consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0. Si tratta di *big data* e analisi dei dati, *cloud* e

(\*) ACP Studio - Alonzo Committeri & Partners - Equity Partner

(\*\*) ACP Studio - Alonzo Committeri & Partners - Dottore Commercialista

(1) Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

*fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali. Tali attività devono, altresì, essere applicate negli ambiti elencati nell'allegato A della Legge di bilancio 2018 (2). In linea di massima, si tratta di ambiti quali la vendita e il marketing, l'informatica e tecniche e tecnologie di produzione (3).*

Il beneficio è subordinato alla condizione che le attività di formazione siano concordate attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. La norma segnala anche le attività di formazione escluse dal beneficio, in particolare, "non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione". Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui sono state sostenute le spese agevolabili e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Con riferimento alle modalità di utilizzo, va ricordato che è possibile compensare il credito in esame mediante Mod. F24 - ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 - a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui i

#### LA NOVITÀ NORMATIVA

##### Bonus formazione 4.0

Il credito d'imposta per la formazione 4.0 è riservato alle **imprese**, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato. Per le spese in attività di formazione del personale dipendente sostenute dal **periodo** di imposta **successivo** a quello in corso al **31 dicembre 2017**, quindi nel 2018 per i soggetti "solari", il credito d'imposta è attribuito nella misura del **40%**, fino ad un massimo di **300.000 euro** per ciascun contribuente. Il bonus fiscale è strettamente mirato: sono oggetto dell'agevolazione soltanto le spese in attività di formazione svolte per acquisire e consolidare le **conoscenze delle tecnologie** previste dal Piano nazionale **Industria 4.0**.

costi sono sostenuti: pertanto, per le spese sostenute nel 2018 dai soggetti "solari" il credito potrà essere utilizzato dal 1° gennaio 2019. Il credito non concorre alla formazione della base imponibile IRES ed IRAP e non rileva ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali di cui all'art. 61 e all'art. 109, comma 5, del T.U.I.R.

Non si applicano né il limite generale di 700.000 euro per le compensazioni

nel Mod. F24 né quello annuale di 250.000 euro per la compensazione dei crediti di imposta derivanti da agevolazioni fiscali, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. L'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Reg. UE 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e in particolare dall'art. 31 del medesimo Regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione (4). Ai fini della spettanza del beneficio i costi devono essere certificati e allegati al bilancio dal soggetto incaricato alla revisione legale ovvero da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali. Sono ammesse all'agevolazione anche le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile entro il limite massimo di 5.000 euro. Le imprese con bilancio revisionato sono, invece, esenti da tali obblighi di certificazione. Circa

(2) Come è stato correttamente notato "da un lato si deve trattare delle tematiche di Industria 4.0 (le c.d. tecnologie abilitanti), dall'altro, occorre verificare che queste tematiche siano sviluppate nei 3 ambiti dell'Allegato A), ovvero: a) Vendita e marketing; b) Informatica; c) Tecniche e tecnologie di produzione", cfr. A. Sacrestano, "Il piano Industria 4.0 incentiva la formazione in azienda", in *Corr. Trib.*, n. 5/2018, pag. 327.

(3) Ognuna di queste categorie comprende sottovoci più

specifiche, per le quali si rimanda al citato Allegato A.

(4) Tale riferimento conferma la non ammissibilità delle spese per attività di formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo del lavoro, di protezione ambientale e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione (sul punto si veda anche la circolare di Confindustria del 22 dicembre 2017).

le disposizioni attuative, con apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, saranno adottate, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2018, le misure applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza del beneficio.

### Credito d'imposta per le PMI

Altro credito d'imposta introdotto dalla Legge di bilancio 2018 (5) è rivolto alle piccole e medie imprese (6) che, a partire dal 1° gennaio 2018, iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo. Tale agevolazione, valida nel triennio 2018 - 2020, è riconosciuta solo nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, nella misura del 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, fino ad un importo massimo annuale di 500.000 euro. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante Mod. F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e dovrà essere indicato nella dichiarazio-

#### LA NOVITÀ NORMATIVA

##### Credito d'imposta per le PMI

La Legge di bilancio 2018 ha introdotto un credito d'imposta rivolto alle piccole e medie imprese che, a partire dal 1° gennaio 2018, iniziano una procedura di **ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato** o in **sistemi multilaterali di negoziazione** di uno Stato membro dell'**Unione Europea** o dello **Spazio economico europeo**. Tale agevolazione, valida nel triennio 2018 - 2020, è riconosciuta solo nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, nella misura del 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, fino ad un importo massimo annuale di 500.000 euro.

ne dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne esaurisce l'utilizzo. Il beneficio non è soggetto al limite generale di 700.000 euro annui per le compensazioni nel Mod. F24, né al limite annuale di 250.000 euro. Inoltre, non concorre alla formazione della base imponibile IRES ed IRAP e non rileva ai fini della determinazione del pro-rata di de-

ducibilità degli interessi passivi deducibili dal reddito di impresa ai sensi dell'art. 61 del T.U.I.R. e della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'art. 109, comma 5, del T.U.I.R. Il credito d'imposta è comunque riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Reg. UE 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dell'art. 18 che disciplina gli aiuti alle PMI per i servizi di consulenza.

Un apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2018, stabilirà le modalità e i criteri di attuazione con riferimento all'individuazione delle procedure che danno accesso all'agevolazione, ai casi di esclusione, alle

(5) Cfr. art. 1, commi 89-92, della Legge n. 205/2017.

(6) Per la definizione di PMI la norma rimanda alla raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE della Commissione, recepita con Decreto del Ministro delle Attività produttive del 18 aprile 2005, nonché all'Allegato I del Reg. UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. In particolare, si definisce:

- "microimpresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;

- "piccola impresa" un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;

- "media impresa" un'impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Le imprese che non rientrano nei suddetti parametri sono da considerarsi grandi imprese, quindi escluse dalla platea dei soggetti beneficiari.

procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e delle revocche.

### Bonus stadi e bonus sport

La Legge di bilancio 2018 introduce due misure agevolative per sostenere lo *sport*: un contributo per gli interventi sugli stadi di calcio e un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro per gli interventi di restauro e ristrutturazione di impianti sportivi pubblici. Il primo *bonus* è inserito nell'art. 22 del D.Lgs. n. 9 del 9 gennaio 2008 (7), prevedendo, con l'aggiunta del comma 3-bis, che alle società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti (esclusa, quindi, la serie A) è riconosciuto un credito d'imposta, nella misura del 12%, per ammodernare gli stadi di proprietà o in concessione amministrativa, fino ad un massimo di 25.000 euro realizzati mediante l'impiego delle somme di cui al comma 1 (8) del predetto articolo entro il terzo periodo d'imposta successivo alla loro attribuzione. È chiaro che la misura agevolativa tende a favorire interventi di ristrutturazione e ammodernamento dei piccoli stadi (il beneficio, infatti, atteso il massimale, si rende fruibile per investimenti fino a 200.000 euro). Il credito d'imposta è comunque riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al Reg. UE 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea alla disciplina degli aiuti *de minimis*.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2018, saranno individuate le modalità di attuazione dell'incentivo anche al fine del rispetto del limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

Restando in tema di agevolazioni "sportive", la Legge di bilancio 2018 introduce anche il *bonus sport*. Si tratta di un nuovo credito d'imposta diretto ad incentivare le erogazioni liberali in denaro a sostegno di interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici (9). Circa i soggetti ammessi al beneficio la norma fa riferimento "a tutte le imprese" senza alcuna limitazione o specificazione. Pertanto, visto il tenore generale della norma, potrebbero essere ammessi tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, individuabili in base all'art. 55 del T.U.I.R., indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, inclusi gli enti non commerciali relativamente all'attività commerciale svolta, mentre restano esclusi gli esercenti arti e professioni. Il credito d'imposta è riconosciuto - nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui - in misura pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici anche se in concessione. Il *bonus sport* è utilizzabile in 3 quote annuali di pari importo mediante il Mod. F24 ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Per espressa previsione legislativa, il credito non concorre alla formazione della base imponibile IRES ed IRAP. Inoltre, le erogazioni liberali in esame dovranno essere effettuate attraverso sistemi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità (quali bonifico, versamento su conto corrente intestato al beneficiario, sistemi di pagamento mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). La norma precisa che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali dovranno comunicare immediatamente l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione all'Ufficio per lo *sport* presso la Pre-

(7) "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse".

(8) "L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A destina una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti di cui all'art. 3, comma 1, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per

il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio".

(9) Si tratta di una misura agevolativa di carattere temporaneo, limitata al 2018, ispirata all'art *bonus*, l'agevolazione istituita dal Decreto Cultura (ex art. 1 del D.L. n. 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2014) a sostegno del mecenatismo culturale.

sidenza del Consiglio dei Ministri. Contestualmente, dovranno darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Inoltre, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, dovranno comunicare all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei

Ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

Le disposizioni applicative necessarie all'utilizzo del credito d'imposta dovranno essere individuate con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2018.

Si ritiene che l'impresa che procede con l'erogazione liberale finalizzata allo specifico intervento agevolabile non possa subire pregiudizio dalla eventuale mancata destinazione delle somme ricevute da parte dell'operatore, anche se sul punto è auspicabile un chiarimento in sede di attuazione ovvero da parte della Agenzia delle entrate quando verranno fornite eventuali indicazioni operative.

### Bonus Sud e Fondo Sud

La Legge di bilancio 2018 (10) amplia il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno istituito dall'art. 1, commi 98-108, della Legge n. 208/2015 per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 e rafforzato dal Decreto Sud (11). La Legge di stabilità 2016 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, un credito d'imposta a favo-

#### LA NOVITÀ NORMATIVA

##### Bonus sport

Il bonus sport, previsto dalla Legge di bilancio 2018, è un credito d'imposta diretto ad incentivare le erogazioni liberali in denaro a sostegno di interventi di **restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici**. Circa i soggetti ammessi al beneficio, la norma fa riferimento "a tutte le imprese" senza alcuna limitazione o specificazione. Pertanto, visto il tenore generale della norma, potrebbero essere ammessi tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa.

re delle piccole, medie e grandi imprese per l'acquisto di beni strumentali nuovi (impianti, macchinari e attrezzature varie), facenti parte di un progetto di investimento e destinati a strutture produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno. L'incentivo è stato innovato dal Decreto Sud ed è stato ora rifinanziato dalla Legge di bilancio 2018 con l'inc-

remento di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019. L'incentivo è riconosciuto ai titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, per i nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate in determinate aree delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo (12). Il *bonus* resterà in vigore fino al 2019.

A partire dall'11 gennaio 2018, le imprese che intendono fruire del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno devono presentare la comunicazione all'Agenzia delle entrate con il nuovo modello approvato con il Provvedimento n. 306414 del 29 dicembre 2017 (che sostituisce il precedente modello di comunicazione approvato con il Provvedimento del 14 aprile 2017). Nella pratica, la comunicazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari, utilizzando il software "CIM17", disponibile sul sito delle Entrate. Ogni impresa potrà presentare una o più comunicazioni, anche nel medesimo anno, e ciascuna comunicazione potrà riguardare uno o più progetti d'investimento.

Il nuovo modello deve essere utilizzato:

- sia per chiedere l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta, sia per rinunciare ad una

(10) Cfr. art. 1, comma 892, della Legge n. 205/2017.

(11) Ex art. 7-*quater* del D.L. n. 243/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 18/2017. Sul tema si veda anche G.M. Committeri - F. Iovino, "Ampliato il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno", in *il fisco*, n. 21/2017,

pag. 2035.

(12) Sull'agevolazione, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti nelle circolari n. 34/E del 3 agosto 2016 e n. 12/E del 13 aprile 2017.

precedente richiesta o rettificare una comunicazione già inviata, comprese quelle presentate all'Agenzia delle entrate utilizzando il precedente modello;

- sia per la richiesta di autorizzazione alla fruizione del credito per gli investimenti realizzati entro il 28 febbraio 2017, ossia prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Sud, e assoggettati, quindi, alla previgente normativa.

Insieme al rifinanziamento del credito d'imposta per il Mezzogiorno, la Legge di bilancio 2018 prevede un Fondo per investi-

menti nel capitale delle imprese del Sud e, appunto, per sostenere la crescita delle PMI in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

La gestione dello strumento e la definizione degli ambiti di intervento del Fondo, le modalità e i termini di operatività e la durata dello stesso, nonché le attività di monitoraggio e controllo sono demandate ad un'apposita convenzione tra Invitalia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che dovrà definire, altresì, le modalità di contribuzione dei soggetti terzi nonché le modalità di restituzione delle somme rinvenienti dai rimborsi e dai proventi degli investimenti diretti e degli OICR chiusi ovvero dalla cessione o liquidazione delle quote o azioni degli stessi. Il Fondo, che può avvalersi dell'apporto di capitale di investitori istituzionali individuati da Invitalia, opererà investendo nel capitale delle imprese, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. L'investimento nel capitale di ciascuna

#### LA NOVITÀ NORMATIVA

##### Bonus Sud

La Legge di stabilità 2016 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, un credito d'imposta a favore delle piccole, medie e grandi imprese per l'**acquisto di beni strumentali nuovi** (impianti, macchinari e attrezzature varie), facenti parte di un **progetto di investimento** e destinati a **strutture produttive** ubicate nelle Regioni del **Mezzogiorno**. L'**incentivo** è stato innovato dal Decreto Sud ed è stato ora **rifinanziato** dalla Legge di bilancio 2018 con l'incremento di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019. L'incentivo è riconosciuto ai titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, per i nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate in determinate aree delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

imprese *target* è finanziato, per almeno il 50%, da risorse apportate dagli investitori privati. Il Fondo e gli investitori, quindi, si troveranno a co-investire nel capitale delle imprese alle medesime condizioni.

#### Considerazioni conclusive

Come si è cercato di dar conto, seppure brevemente, il ventaglio delle misure a sostegno delle imprese che intendono innovare e crescere è sicuramente ampio e va accolto positivamente.

Si tratta, in alcuni casi, di incentivi significativi, sia sul piano quantitativo che

qualitativo, concessi a favore, sia delle piccole, sia delle grandi imprese che intendono investire nella formazione della loro forza lavoro interna, ovvero, in attività di restauro degli impianti sportivi, che vogliono effettuare specifici progetti nelle aree produttive del Mezzogiorno ovvero alle PMI che intendono investire per arrivare alla quotazione nei mercati regolamentati. Pertanto, le misure introdotte, confermate ed ampliate dalla Legge di bilancio 2018, vanno nella direzione di un rafforzamento dei meccanismi premiali sul fronte fiscale per le imprese che decidono di intraprendere progetti di investimento.

Il giudizio finale resta necessariamente sospeso in attesa che vengano emanati i vari regolamenti di attuazione e che l'Agenzia delle entrate fornisca gli opportuni chiarimenti sui temi operativi che le norme difficilmente riescono a disciplinare e che, invece, fanno spesso la differenza per i contribuenti.